



## CIRCOLARE N. 20 – 13 DICEMBRE 2017

### **Circolare n. 10 – 2017 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC**

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2017, elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto fiscale n. 149/2017 collegato alla manovra 2018”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## CIRCOLARE N. 10 – 2017

Oggetto: Conversione in legge 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto fiscale. n. 149/2017 collegato alla manovra 2018

Nella G.U. del 5 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge n. 148, del 16 ottobre 2017, il cd. “decreto fiscale collegato alla manovra 2018”.

Tra le novità più importanti sono da segnalare:

### *1 – Rottamazione bis delle cartelle esattoriali*

Con l’art. 1 del decreto, modificato dalla legge di conversione, sono state previste:

- a) - la sanatoria per la precedente rottamazione delle cartelle esattoriali introdotta con il D.L. n. 193/2016 che prevedeva il pagamento in un massimo di cinque rate dei carichi d’imposta iscritti a ruolo dal 2000 al 2016;
- b) - una nuova rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016 per i contribuenti che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione;
- c) - una rottamazione per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Con riferimento al punto a), il comma 1 dell’art. 1 del decreto, modificato con la legge di conversione n. 172/2017, ha previsto la possibilità per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione 2016 e che non hanno pagato in tutto o in parte gli importi di cui alle rate prestabilite, di rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, pagando entro il 7 dicembre 2017 gli importi delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 senza ulteriori addebiti. Inoltre i soggetti in argomento dovranno pagare l’eventuale quarta rata entro il 31 luglio 2018 anziché, come in precedenza stabilito, entro 30 aprile 2018. La successiva ed ultima rata va pagata, poi, entro settembre 2018.

Sempre con riferimento al punto a), il comma 8 dell’art. 1 del decreto prevede il ripescaggio degli esclusi dalla prima rottamazione e cioè di quei contribuenti che sono stati esclusi perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute nel dicembre 2016. Entro il 15 maggio 2018 i contribuenti interessati devono procedere alla richiesta di adesione alla rottamazione dalla quale erano stati esclusi, mentre l’agente della riscossione entro il 30 giugno 2018 comunica l’ammontare delle rate scadute e non pagate a dicembre 2016 che dovranno essere versate, per mettersi in regola, in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. Il mancato o insufficiente versamento comporta l’esclusione. Entro settembre 2018, l’agente della riscossione comunica al contribuente riammesso l’ammontare delle somme dovute per la definizione il cui pagamento va effettuato in due rate, pari al 40% ciascuna



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'importo complessivamente dovuto, entro ottobre e novembre 2018, mentre l'ultima rata, pari al 20% dell'importo, va versata entro febbraio 2019.

Con riferimento al precedente punto b), l'art. 1 del decreto, con i commi 4,5,6 e 7, ha introdotto una nuova rottamazione per i contribuenti con carichi relativi agli anni 2000-2016, che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione del 2016.

Infine, con riferimento al punto c), è stata introdotta una nuova rottamazione relativamente ai contribuenti con carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

In relazione ai predetti punti b) e c), l'Agenzia delle entrate, entro il prossimo 2 gennaio dovrà predisporre i modelli di adesione alla rottamazione dei carichi affidati al concessionario della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, ed entro il successivo 31 marzo comunicherà al contribuente l'ammontare dei carichi per i quali non risulta ancora notificata la cartella. Entro il 15 maggio 2018, il contribuente potrà presentare domanda di adesione per i carichi dal 2000 al settembre 2017, sempre tenendo presente che per i carichi dal 2000 al 2016 non deve essere stata presentata domanda di adesione per la prima rottamazione del 2016. Entro il 30 giugno l'Agenzia delle entrate comunica gli importi per la definizione della rottamazione e delle relative rate che dovranno avere la seguente cadenza: 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

### *2 - Inapplicabilità delle sanzioni per la errata comunicazione dei dati IVA*

L'art. 1-ter del decreto ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni per l'errata trasmissione, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

Sempre con riferimento alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'emissione delle fatture emesse e ricevute, il comma 2 dell'art. 1-ter prevede che è in facoltà del contribuente trasmettere i dati con **cadenza semestrale, anziché trimestrale**, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, alla data ed al numero della fattura, della base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta.

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

### *3 -Tenuta dei registri IVA*

Con il comma 6 dell'art. 19-octies sono state apportate modifiche alla disciplina della tenuta dei registri IVA che prevedeva l'obbligo della stampa. La disposizione introdotta stabilisce che la tenuta dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare **anche se ancora non stampati a termini di legge** se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

### *4 – Proroga di adempimenti*

Infine, con i precedenti commi 4 e 5 dell'art. 19-octies, è stato stabilito che l'Agenzia delle entrate potrà autonomamente prorogare, in presenza di particolari circostanze e quando dovesse ravvisare la necessità di dare maggior tempo al contribuente, i termini degli adempimenti dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia. La proroga deve comunque non superare i 60 giorni per l'effettuazione dell'adempimento.